

REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2003 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2003

che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originari dell'Ucraina mediante importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldavia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾ in particolare gli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi di acciaio originari dell'Ucraina.
- (2) La domanda è stata presentata il 16 giugno 2003 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria (più del 50 %) della produzione comunitaria di cavi di acciaio.

B. PRODOTTO

- (3) I prodotti oggetto della denuncia di elusione sono cavi di acciaio originari dell'Ucraina (in appresso «prodotti in questione») normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99.
- (4) Oggetto dell'inchiesta sono cavi di acciaio spediti dalla Moldavia (in appresso «prodotti in esame»), normalmente dichiarati sotto gli stessi codici del prodotto in questione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 205 del 7.11.2002, pag. 1.

- (5) I codici NC vengono indicati a titolo puramente informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (6) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio ⁽³⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (7) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi di acciaio originari dell'Ucraina vengono eluse mediante il trasbordo di cavi in Moldavia.

- (8) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sui prodotti in questione, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'Ucraina e dalla Moldavia nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Moldavia di cavi di acciaio originari dell'Ucraina.

- (9) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni dei prodotti in questione risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni dei prodotti in questione sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cavi di acciaio dalla Moldavia. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

- (10) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei cavi di acciaio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per i prodotti in questione.

⁽³⁾ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.